

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4960 del 29/10/2019
Oggetto	CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA ad USO scambio di calore e IRRIGAZIONE AREE VERDI COMUNE: BOLOGNA TITOLARE: VENTURI PIERO CODICE PRATICA N. BO11A0061/18VR01
Proposta	n. PDET-AMB-2019-5105 del 28/10/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventinove OTTOBRE 2019 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



## **AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA (AAC)**

---

**OGGETTO:** CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO SCAMBIO DI CALORE E IRRIGAZIONE AREE VERDI

**COMUNE:** BOLOGNA

**TITOLARE:** VENTURI PIERO

**CODICE PRATICA N.** BO11A0061/18VR01

### **IL DIRIGENTE**

**richiamate** le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del DLgs 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;
- la DGR n. 1181/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore

Generale dell'Agenzia con Delibera n. 70/2018 che istituisce le Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 90/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia con decorrenza dal 01/01/2019;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113/2018 di incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Patrizia Vitali;

- la Determina del Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 702/2017 concernente l'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura, con decorrenza dal 01/09/2017;

**viste** le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;

- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;

- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;

- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;

- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

- il Piano di Tutela delle Acque (PTA) e relative Norme attuative, approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Bologna e relative Norme attuative, approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno in data 24/2/2010;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013, ai sensi del DLgs n.152/2006;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa

idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021, ai sensi dell'art. 117 del DLgs n. 152/2006 così come modificato dall'art. 24, comma 1, Legge n. 97/2013;

- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in riferimento alla *Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni")*, che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;

**viste** le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41, (RR 41/2001) come confermato dalla LR n. 6/2004;
- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;
- il RR 4/2005;
- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

**preso atto** che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

**preso atto** che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;
- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR n.1792 del 31/10/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;

- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a 51,65 Euro e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;

- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00 il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

**considerato** che, ai sensi dell'art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

**vista** l'istanza assunta agli atti al Prot. n. PGB0/2018/29946 del 21/12/2018 e successive integrazioni Prot. n. PG/2019/26902 del 19/02/2019 e Prot. n. PG/2019/35040 del 04/03/2019, con la quale il signor VENTURI PIERO, nato a Montecastrilli (TR), il 25/11/1942, C.F.:VNTPRI42S25F457M, ha chiesto **la variante sostanziale** alla concessione rilasciata con Determinazione n. 6161 del 19/05/2015 della Regione Emilia Romagna per la derivazione di acqua pubblica sotterranea con una portata massima di 2,3 l/s per un volume complessivo di 28829 metri cubi/anno (mc/a), ad uso *igienico e assimilati* (scambio di calore con una pompa di calore per climatizzazione edifici residenziali e successiva re-immissione nella stessa falda di prelievo), mediante un pozzo di prelievo ed uno di re-immissione, ubicati rispettivamente, sui terreni di proprietà al Foglio 20, mappale 4 e mappale 44 del NCT del comune di Bologna, in scadenza al 31/12/2024, nel rispetto delle modalità previste dall'Autorizzazione allo scarico in falda rilasciata dalla Provincia di Bologna con PG 0006454 del 18/01/2012, con prescrizioni di monitoraggio di temperatura e di qualità delle acque di geoscambio;

**vista** la documentazione di progetto presentata in allegato alla domanda e dalla quale si evince che, in sintesi:

- la variante presentata consiste nella richiesta di utilizzo di parte delle acque sotterranee prelevate dal pozzo di

prelievo della rete idrica di scambio termico, a circuito chiuso, per un volume massimo di 2500 mc/anno ad uso irrigazione di circa 0,28 ha di aree verdi di tre edifici residenziali ubicati sui terreni di proprietà al Foglio 20, mappale 4;

- l'acqua utilizzata per l'irrigazione viene deviata dalla rete idrica di scambio termico in un punto immediatamente a monte della tubazione di adduzione al pozzo di re-immissione, mediante l'innesto di una tubazione di adduzione, con in testa un contatore volumetrico, verso un serbatoio di accumulo dove confluiscono anche le acque bianche provenienti dal dilavamento delle coperture dei 3 edifici;

- la deviazione viene controllata da due elettrovalvole, una inserita sulla tubazione verso il pozzo di re-immissione l'altra sulla tubazione verso il serbatoio di accumulo, il cui funzionamento di apertura e chiusura è regolato dai livelli d'acqua nel serbatoio di accumulo;

- a sicurezza del sistema automatico di deviazione, in caso di non funzionamento, viene inserita sulla tubazione verso il serbatoio di accumulo una valvola meccanica di non ritorno che impedisce in ogni caso eventuali afflussi di acqua dal serbatoio verso il pozzo di reimmissione;

- per il nuovo utilizzo, non vengono modificate la portata ed il volume massimo di prelievo fissato in concessione, rispettivamente di 2,3 l/s e 28829 mc/anno, bensì viene diminuita soltanto la quota d'acqua restituita in falda di 2500 mc/anno;

- il controlavaggio del sistema di filtrazione a sabbia dell'acqua della rete idrica di scambio termico ha necessitato 45 mc nell'anno 2018;

- le analisi di "bianco" della qualità delle acque di falda usate per lo scambio di calore prima della messa in esercizio dell'impianto geotermico, come previsto dalla Determinazione n. 6161 del 19/05/2015, sono quelle effettuate su campioni raccolti in data 22/01/2019 all'interno del pozzo di prelievo e di quello di re-immisione denominati, rispettivamente: Rapporti di Prova n° 2190035-001,003 e 004;

**considerato** che l'istanza presentata deve essere assoggettata al procedimento di nuova concessione da pozzo esistente, con procedura ordinaria, previsto dal Titolo II del RR 41/2001;

**considerato** che il pozzo di prelievo non è ubicato all'interno del Sistema regionale delle aree protette; né rientra nel campo di applicazione della DGR 30 n. 1191/2007;

**dato atto** che, a seguito della pubblicazione sul BURER al Fasc. n. 120 del 17/04/2019 non sono state presentate osservazioni od opposizioni al rilascio della concessione;

**preso atto** della mancata trasmissione del parere richiesto ai sensi dell'art. 12 del RR n. 41/2001 alla Città Metropolitana di Bologna con nota Prot. n. PGBO/2019/56481 del 08/04/2019, che, pertanto, s'intende acquisito in senso favorevole ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 124/2015;

**verificato** che, per quanto riguarda la compatibilità con gli obiettivi di qualità fissati dalla pianificazione di gestione distrettuale per il corpo idrico d'interesse, **il prelievo:**

- **interessa**, ai sensi delle DGR n. 1781/2015 e 2067/2015 (allegati A-C), il corpo idrico sotterraneo: *conoide Reno Lavino - confinato superiore, codice 0442 DQ2 CCS*, con stato quantitativo *Buono* ed in condizione di rischio dello stato quantitativo assente; con valori di soggiacenza piezometrica compresi tra 15 e 20 m. di profondità e di trend piezometrico positivo; caratterizzato in superficie da subsidenza con velocità di abbassamento del suolo passata da valori compresi tra -17,5 e -15 mm/a nel periodo 2006-2011 a valori di velocità d'innalzamento del suolo compresi tra +2,5 e +5 mm/a nel 2011-2016;

- **comporta**, ai sensi delle Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po: "*Direttiva Derivazioni*", **un rischio ambientale (repulsione)**, per impatto *moderato* e criticità *media*, per cui può diventare compatibile rispetto agli obiettivi di pianificazione con l'applicazione di particolari prescrizioni e misure di mitigazione;

**verificato** che i quantitativi richiesti in concessione sono eccessivi rispetto alla pianificazione di settore, ai sensi della DGR 1415/2016, secondo la quale assimilando le aree verdi ad un prato stabile sono sufficienti 1720 mc/a con irrigazione a pioggia e 1416 mc/a con irrigazione a goccia;

**ritenuto**, pertanto, che ai fini della compatibilità ambientale, devono essere applicate le seguenti prescrizioni e misura di mitigazione:

1. una riduzione del prelievo a 1568 mc/a in relazione alla congruità del prelievo richiesto con la pianificazione di settore, come media dei fabbisogni previsti a seconda della tipologia dell'irrigazione utilizzata, a goccia o a pioggia;

2. messa in esercizio di un dispositivo per la **misurazione dei volumi prelevati** sulla tubazione di deviazione dell'acqua dalla rete idrica di scambio termico al serbatoio di accumulo per gli usi irrigui al fine di verificare il rispetto delle condizioni di concessione e trasmettere all'amministrazione concedente, entro il 31 marzo di ogni anno, successivo a quello di monitoraggio, i dati di volume misurati;

**considerato** che, ai fini del calcolo del canone annuale di concessione, gli utilizzi praticati di scambio termico e di irrigazione di aree verdi sono assimilabili entrambi a quello *igienico e assimilati*, ai sensi dell'art. 152, comma 1 lett. f) della LR n.3/1999, come precisato dalle DGR citate in premessa;

**verificato** che il concessionario è in regola con i pagamenti degli oneri di concessione fino al 31/12/2018;

**verificato** che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti, antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese di istruttoria di € 195,00;
- del canone di concessione per l'anno 2019 pari ad € 164,72;
- del deposito cauzionale di € 250,00;

**verificato** che, in aggiunta agli importi del canone dovuti, è stato corrisposto un importo in eccesso di € 12,21, e ritenuto che tale importo sia da scomputarsi sul canone 2020, per il quale andrà pertanto versata solamente la somma residuale pari a € 152,51, fermo restando l'eventuale rivalutazione Istat calcolata al 31/12/2019;

**ritenuto**, pertanto che, sulla base della documentazione acquisita agli atti, nulla osta al rilascio della variante sostanziale alla concessione richiesta nel rispetto delle prescrizioni di compatibilità ambientale sopra elencate e delle prescrizioni e condizioni allegate nel presente atto;

**considerato** che, stante le nuove competenze in materia di demanio idrico assunte dall'Agenzia scrivente e le diverse novità tecniche, pianificatorie e normative intercorse dalla data di rilascio della concessione vigente, si ritiene opportuno procedere al rilascio di una nuova concessione in

sua sostituzione tenendo conto di quanto precedentemente stabilito;

**vista**, in particolare, la lettera Prot. n. PGBO/2018/29960 del 21/12/2018 con la quale l'Agenzia scrivente:

**considerato:**

- che l'Autorizzazione allo scarico della Provincia risulta scaduta, e che, a seguito del riordino delle competenze in materia ambientale stabilite dalla Legge regionale n. 13/2015, i suddetti scarichi sono divenuti di competenza di ARPAE AAC BOLOGNA;

- che, per continuare lo scarico in falda delle acque di scambio termico, è necessario fornire al Titolare dell'impianto a destinazione esclusivamente residenziale un titolo abilitativo, ai sensi dell'art.104 comma 2 dell'art.124 del DLgs n. 152/2006,

**ha richiesto, pertanto,** al Titolare di presentare una dichiarazione che nulla è cambiato nella conduzione dell'impianto e nello scarico dei relativi reflui, rispetto a quanto precedentemente autorizzato dalla Provincia di Bologna dalla data di scadenza del titolo a quella di dichiarazione; tutto ciò, affinché sia applicabile la forma del rinnovo tacito dell'autorizzazione fino alla scadenza della contestuale concessione di acque pubbliche, in analogia a quanto disposto dalla Regione Emilia Romagna con Delibera di Giunta Regionale n. 1053/2003, art.4.7 - punto III per gli scarichi di acque reflue domestiche con recapito diverso dalla pubblica fognatura, già autorizzati ai sensi del DLgs. n. 152/2006;

**vista** la dichiarazione resa dal Titolare con nota Prot. n. PGBO/2019/165495 del 28/10/2019;

**preso atto** dell'istruttoria eseguita dal funzionario all'uopo incaricato, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

**attestata la** regolarità amministrativa;

**visto** il Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

**DETERMINA**

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di rilasciare al Signor VENTURI PIERO, nato a Montecastrilli (TR), il 25/11/1942, C.F.:VNTPRI42S25F457M,

- **la concessione al prelievo** di acque pubbliche sotterranee dal pozzo ubicato sul terreno di proprietà censito nel NCT del comune di Bologna al Foglio 20 mappale 4, con una portata massima di 2,3 l/s per complessivi **28829 mc/a**, ad uso *igienico e assimilati*, di cui:
  - **27211 mc/a** per lo **scambio termico**, mediante scambiatore di calore a piastre, con circuito idrico secondario connesso a pompa di calore per la climatizzazione invernale e estiva di tre fabbricati residenziali ubicati sul terreno di proprietà censito nel NCT del comune di Bologna al Foglio 20 mappale 4;
  - **50 mc/a** per il **controlavaggio** del sistema di filtrazione a sabbia delle acque di scambio termico, lato pozzo di prelievo;
  - **1568 mc/a** per l'**irrigazione** delle aree verdi dei tre edifici residenziali, mediante la rete idrica di progetto presentata,
- **l'autorizzazione allo scarico nel sottosuolo** per la restituzione delle acque nella stessa falda di prelievo mediante il pozzo di reimmissione ubicato sul terreno di proprietà censito nel NCT del comune di Bologna al Foglio 20 mappale 819 (ex 44), con rete idrica a circuito chiuso, nel rispetto delle modalità previste dall'Autorizzazione allo scarico in falda rilasciata dalla Provincia di Bologna con PG 0006454 del 18/01/2012;

**alle seguenti condizioni:**

b) la concessione si intende **rilasciata al soggetto ivi indicato**; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza all'amministrazione entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

c) **la scadenza della presente concessione è fissata al 31/12/2028**. L'amministrazione ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art.33 del RR 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso, si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo. **Il concessionario qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza, nel rispetto delle condizioni poste nel Disciplinare allegato;**

d) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art.32 del RR 41/2001;

e) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

f) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

2) di approvare **l'allegato Disciplinare** di concessione, parte integrante e sostanziale della presente determina, contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione;

3) di sostituire con questa concessione la precedente concessione rilasciata al concessionario con Determinazione n. 6161 del 19/05/2015;

4) di stabilire che il **canone annuale 2019**, per l'uso concesso, calcolato applicando l'art. 152 della LR n. 3/1999 e ss.mm.ii., secondo gli aggiornamenti delle DGR citate in premessa e dell'art. 8 della LR n. 2/2015 e ss.mm.ii., **è fissato in € 164,72**; importo versato anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" sul c/c postale n. 1018766509;

5) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2019 saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT, alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita DGR, ai sensi dell'art. 8 della LR n. 2/2015;

6) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2019, **entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione**,

con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni **sul c/c postale n. 1018766509** intestato a "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" tramite bollettino postale o tramite bonifico con IBAN: IT 36 R 07601 02400 001018766509;

- trasmettere a **questa amministrazione** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

7) di dare atto che è stato effettuato un versamento in eccesso di € 12,21 a favore di "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" sul c/c postale n. 1018766509 e che tale versamento viene assegnato come quota parte del canone dell'anno 2020, per il quale quindi il titolare dovrà versare solo la somma residuale pari a € 152,51 fermo restando l'eventuale rivalutazione Istat calcolata al 31/12/2019;

8) di stabilire che, in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione, saranno dovuti gli interessi di legge e che questa amministrazione attiverà le procedure per il recupero del credito, nonché procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della LR 22 Dicembre 2009 n.24;

9) di dare atto che la **cauzione fissata in € 250,00=**, nella misura dell'importo minimo previsto, ai sensi dell'art. 8 comma 4 della LR 2/2015, ha necessitato di adeguamento dell'importo originariamente versato di € 161,00= per un importo aggiuntivo di **€ 89=**; importo versato anticipatamente al ritiro del presente atto sul c/c postale n. 00367409 a favore di "Regione Emilia-Romagna - Utilizzo Demanio Idrico";

10) di stabilire che la cauzione potrà essere svincolata solo dopo aver accertato l'adempimento del concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;

11) di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, **è soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso**, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

**12)** di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

**13)** di dare pubblicità e trasparenza al presente atto secondo quanto previsto dall'art. 23 DLgs n. 33/2013 e s.m.i mediante pubblicazione sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;

**14)** di dare atto che un estratto della presente concessione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

**15)** di dare atto che i responsabili dei procedimenti sono: la P.O. Gestione Demanio Idrico: Ubaldo Cibin per la concessione al prelievo e la P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali: Stefano Stagni per l'autorizzazione allo scarico;

**16)** di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Patrizia Vitali

## DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione al prelievo di acqua pubblica sotterranea rilasciata al Signor VENTURI PIERO, nato a Montecastrilli (TR), il 25/11/1942, C.F.:VNTPRI42S25F457M

### Art.1

#### **Descrizione ed ubicazione delle opere di presa; quantità, modalità, destinazione d'uso e restituzione del prelievo**

**A) il prelievo** avviene nel corpo idrico sotterraneo: *conoide Reno Lavino - confinato superiore, codice 0442 DQ2 CCS*, dal pozzo (Pozzo 1) ubicato sul terreno di proprietà censito nel NCT del comune di Bologna al Foglio 20 mappale 4, nel punto di coordinate UTM RER X:686783, Y:935106, così come indicato nella planimetria catastale agli atti;

**B)** il Pozzo 1 è un pozzo profondo 60 m, costituito da una colonna di captazione in tubi PVC atossici, di diametro 180 mm. La parte filtrante è costituita da un tratto micro fessurato in corrispondenza di un acquifero di ghiaie e sabbie da circa 45 a 55 m di profondità, slot 1,5 mm, anti incrostante. Il corrispondente tratto dell'intercapedine perforo - colonna è riempito con ghiaietto siliceo, sigillato al tetto con miscela cemento bentonite. Nella colonna è inserita una elettropompa sommersa dotata di inverter, con tubazione di mandata in polietilene DN63 sulla quale è inserito un contatore volumetrico ed un rubinetto per il prelievo di campioni d'acqua. La testa pozzo è flangiata ed è alloggiata in un pozzetto di protezione in calcestruzzo interrato;

**C)** Il prelievo è fissato con una portata massima di 2,3 l/s per complessivi 28829 mc/a, di cui:

- **27211** mc/a per lo **scambio termico**, mediante scambiatore di calore a piastre, con circuito idrico secondario connesso a pompa di calore per la climatizzazione invernale e estiva di tre fabbricati residenziali ubicati sul terreno di proprietà censito nel NCT del comune di Bologna al Foglio 20 mappale 4;
- **50** mc/a per il **controlavaggio** del sistema di filtrazione a sabbia delle acque di scambio termico, lato pozzo;
- **1568** mc/a per l'**irrigazione** delle aree verdi dei tre edifici residenziali, mediante la rete idrica di progetto presentata,

mediante la rete idrica di progetto assunta agli atti al Prot. n. PGB0/2018/29946 del 21/12/2018 e successive

integrazioni Prot. n. PG/2019/26902 del 19/02/2019 e Prot. n. PG/2019/35;

**D)** i suddetti usi sono assimilati all'uso igienico ed assimilati, ai sensi dell'art. 152, comma 1, lett. f) della L.R. n. 3/1999, come precisato dalle DGR citate in premessa;

**E)** dopo lo scambio di calore, con un variazione di temperatura massima di circa 5 - 6 gradi, l'acqua viene direttamente re immessa nella stessa falda di prelievo mediante un pozzo (pozzo 2) di re-immissione, ubicato in comune di Bologna sul terreno di proprietà al Foglio 20, mappale 44 del NCT, nel punto di coordinate UTMREX X:686797, Y:935180, così come indicato nella planimetria catastale agli atti.

**G)** il pozzo 2 è un pozzo profondo 65 m, costituito da una colonna di rivestimento in tubi PVC atossici, di diametro 180 mm. La parte assorbente è costituita da un tratto microfessurato da circa 45 a 55 m di profondità, slot 1,5 mm, anti incrostante. Il corrispondente tratto dell'intercapedine perforo - colonna è riempito con ghiaietto siliceo, sigillato al tetto con miscela cemento bentonite. La tubazione di uscita dell'acqua dallo scambiatore a piastre si inserisce nel pozzo al di sotto del livello piezometrico. Nel pozzo è inserito un sensore di troppo pieno che interrompe automaticamente la pompa sommersa nel pozzo di prelievo in caso di mancato assorbimento dell'acqua. Lungo la tubazione di uscita dell'acqua dallo scambiatore a piastre è inserito un contatore volumetrico ed un rubinetto per il prelievo di campioni d'acqua. La testa pozzo è flangiata ed è alloggiata in un pozzetto di protezione in calcestruzzo interrato;

## **Art. 2 Varianti**

Ogni variazione relativa alle opere di presa, accumulo, rilancio, utilizzazione e restituzione sopra descritte (ivi comprese interventi di sostituzione o particolari interventi di manutenzione) o alle modalità e destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, ai sensi dall'art. 31 del RR 41/01, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, all'amministrazione concedente. **Le varianti effettuate senza il preventivo assenso sono causa di decadenza della concessione.**

## **Art. 3 Prescrizioni**

I Pozzi 1 e 2 possono essere utilizzati vicendevolmente come pozzi di prelievo e re immissione, previa comunicazione scritta del concessionario a questa Agenzia.

Il concessionario dovrà:

- utilizzare le acque estratte nel loro stato naturale senza l'aggiunta di alcun tipo di additivo;
- effettuare la **misura dei volumi prelevati** ogni anno sulla tubazione di mandata della pompa di prelievo, sulla tubazione di adduzione verso il pozzo di reimmissione e su quella verso il serbatoio di accumulo ad uso irriguo, al fine di verificare il rispetto delle condizioni di concessione;
- eseguire un rilievo in continuo, ogni ora, della temperatura dell'acqua di falda subito prima e subito dopo lo scambio di calore;
- eseguire il monitoraggio annuale della qualità dell'acqua di falda utilizzata per lo scambio di calore su campioni raccolti nello stesso momento sia nel pozzo di prelievo che in quello di re-immissione, con le modalità previste dall'Autorizzazione allo scarico in falda rilasciata dalla Provincia di Bologna con PG 0006454 del 18/01/2012; avendo come riferimento le analisi di "bianco" della qualità delle acque di falda effettuate su campioni raccolti in data 22/01/2019 all'interno del pozzo di prelievo e di quello di re-immisione denominati, rispettivamente: Rapporti di Prova n° 2190035-001,003 e 004;
- presentare a questa Agenzia e per conoscenza al Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua della Regione Emilia Romagna, entro il 31 marzo di ogni anno, successivo a quello di monitoraggio, una Relazione Tecnica (in formato digitale, con i dati riportati tramite foglio elettronico editabile e relativi diagrammi illustrativi tempo/volumi/temperatura) su tutti i monitoraggi eseguiti;

#### **Art.4**

#### **Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione**

In caso di anomalie desunte dai dati di monitoraggio potranno essere impartite ulteriori indagini, i cui oneri andranno posti a carico del concessionario. A seguito di tali indagini, in caso di accertamento di modifiche allo stato qualitativo della falda, dovute allo scambio di calore, si valuterà l'eventuale prescrizione di revoca della concessione.

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il **Cartello identificativo** che individua una regolare utenza di acqua pubblica, che gli viene consegnato o trasmesso da questa amministrazione. Tale Cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad informare l'amministrazione, che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la **manutenzione di tutte le opere** che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito. Il concessionario, qualora l'amministrazione concedente lo richieda ai sensi del comma 3, art. 95 del Dlgs n. 152/06, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere a propria cura e spese alla installazione di idoneo e tarato **strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata**.

Le quantità di prelievo stabilite in concessione, nonché le fonti di approvvigionamento, in caso di accertamento di modifiche significative allo stato piezometrico della falda, desunte da dati di monitoraggio nel pozzo e da quelli della rete di monitoraggio regionale, potranno essere **modificate o revocate** per perseguire obiettivi di tutela della risorsa e del contenimento del fenomeno della subsidenza.

#### **Art.5**

##### **Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione**

Il concessionario deve **sospendere ogni prelievo**, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30 del RR 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio. Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, **non dà luogo alla riduzione del canone annuo**.

#### **Art.6**

##### **Durata, rinnovo o rinuncia della concessione; cessazione dell'utenza**

**La scadenza della presente concessione è fissata al 31/12/2028** ai sensi della DGR n. 787/2014. Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di **rinnovo** prima della scadenza indicata, ai sensi dell'art.27 del RR 41/2001.

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati **può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento**, nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del RR 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione all'amministrazione concedente, **prima della scadenza** della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare **la rinuncia** alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione con le modalità previste dall'art. 34 del RR 41/2001. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte dell'amministrazione concedente.

Alla **cessazione dell'utenza** per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dall'amministrazione concedente, ai sensi dell'art. 35 del RR 41/2001.

#### **Art.7**

##### **Decadenza, revoca e revisione della concessione**

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del RR 41/2001, questa Struttura può dichiarare la **decadenza** della concessione, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse, e, comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il

diniego, descritti all'art. 22 del RR 41/2001, l'amministrazione concedente può **revocare** anticipatamente la concessione come previsto all'art. 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà dell'amministrazione concedente provvedere alla **revisione** della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.95 del DLgs n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonché dall'art. 48 del RR 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della LR n. 4/2007.

#### **Art.8**

##### **Canone della concessione**

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante, **anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa**, fatto salvo il diritto di rinuncia secondo quanto indicato all'art. 6 del presente disciplinare.

#### **Art.9**

##### **Cauzione**

Il concessionario è tenuto a corrispondere il **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario. Oltre che per accertata morosità, il deposito cauzionale potrà esser incamerato nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del RD n.1775/1933.

#### **Art. 10**

##### **Sanzioni**

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 della LR n.3/1999 e s.m.i. per violazioni agli obblighi e/o prescrizioni previste dal presente disciplinare.

#### **EPILOGO**

Il sottoscritto VENTURI PIERO, nato a Montecastrilli (TR), il 25/11/1942, C.F.:VNTPRI42S25F457M, presa visione del

presente Disciplinare, dichiara di accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firmato dal concessionario per accettazione

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**